

N. R.G. 10/2022



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Gianmarco Marinai	Presidente Relatore
dott. Emilia Grassi	Giudice
dott. Massimiliano Magliacani	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto il l'istanza del PM di apertura della liquidazione giudiziale e il ricorso per omologazione dell'accordo di ristrutturazione di *(omissis)*

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato il 30.9.2022 il PM chiedeva l'apertura della liquidazione giudiziale (in realtà chiedeva il fallimento e l'istanza era riqualificata come di apertura della LG) di *(omissis)*.
2. Il *(omissis)* chiedeva alcuni differimenti per poter presentare una domanda di risoluzione alternativa della crisi – in particolare per poter aderire ai benefici della rottamazione fiscale – e, in effetti, in data 13 luglio 2023 presentava un ricorso per omologazione di un accordo di ristrutturazione raggiunto con i creditori a norma dell'art. 48 C.C.I.I., ritualmente pubblicato nel registro delle imprese.
3. Le due procedure venivano trattate congiuntamente e il g.d. chiedeva una serie di integrazioni e chiarimenti e differiva di 90 giorni in attesa che l'Agenzia delle Entrate si pronunciasse sull'istanza di transazione fiscale ex art. 63 c. 2 CCII.
4. Confermava le misure protettive richieste.
5. Nelle more, interveniva la legge 103/2023 che ha convertito con modificazioni il DL 13 giugno 2023 n. 69 introducendo, all'articolo 1 bis, disposizioni transitorie in materia di



crisi d'impresa in coerenza con i principi della direttiva UE 2019/1023, che ha previsto ulteriori limiti all'omologazione forzata della transazione fiscale e contributiva nell'ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti.

Alla luce di tale sopravvenienza normativa, la debitrice ha rettificato il piano, offrendo all'Agenzia delle Entrate il 30% del credito da essa vantato.

6. La *(omissis)* ha dato prova, all'udienza del 6 marzo 2024 di aver raggiunto accordi con i seguenti creditori:

Creditore	Credito	Accordo
Agenzia Entrate	510.591,00	153.200,00
Banca <i>(omissis)</i> .	695.254,13	270.000,00
Banca <i>(omissis)</i>	146.958,73	122.000,00
TOTALE	1.352.803,86	545.200,00

7. Il totale dei crediti è pari a € 1.515.123,73, il che significa che sono stati raggiunti accordi con debiti che rappresentano l'89,29% della debitoria totale.
8. Per i debitori che non hanno approvato l'accordo, la *(omissis)* garantisce il pagamento integrale.
9. In data 20.2.2024 è intervenuta *(omissis)* creditrice particolare del socio *(omissis)*, precisando il proprio credito in una somma superiore a quella indicata nel piano, ma non proponendo alcuna opposizione all'omologazione.
10. Ritiene il Tribunale che sussistano le condizioni per omologare l'accordo di ristrutturazione depositato. Ed infatti:
- sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, essendo la sede del debitore all'interno del circondario.
 - il ricorso è corredato dalla documentazione prevista dall'art. 39 c. 1 C.C.I.I., richiamato dall'art. 57 C.C.I.I. (le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IV A relative ai medesimi periodi, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi; una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata, uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi, l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto).
 - Sussiste lo stato di crisi/insolvenza.



- Il piano è redatto con le modalità indicate dall'art. 56 C.C.I.I., indicando:
 - a) la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa;
 - b) le principali cause della crisi;
 - c) le strategie d'intervento e i tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria;
 - d) i creditori e l'ammontare dei crediti dei quali si propone la rinegoziazione e lo stato delle trattative, nonché l'elenco dei creditori estranei, con l'indicazione delle risorse destinate all'integrale soddisfacimento dei loro crediti alla data di scadenza;
 - e) gli apporti di finanza nuova;
 - f) i tempi delle azioni da compiersi, che consentono di verificarne la realizzazione, nonché gli strumenti da adottare nel caso di scostamento tra gli obiettivi e la situazione in atto.
 - g) il piano industriale e l'evidenziazione dei suoi effetti sul piano finanziario.
 - il ricorrente ha allegato una relazione redatta da Marco Paglioni, professionista indipendente, che ha attestato la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, nonché l'avvenuto raggiungimento di accordi con creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento dei crediti e la specifica l'idoneità dell'accordo e del piano ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini di cui all'art. 57 c. 3 C.C.I.I.
11. L'intervento della (*omissis*) non appare rilevante ai fini della valutazione dei presupposti per l'omologazione dell'ADR, in quanto, da una parte, la (*omissis*) ha garantito la soddisfazione integrale dei creditori non aderenti e, dall'altra, il Tribunale non è – in ogni caso – chiamato, in questa sede, a valutare la correttezza dell'indicazione dell'entità dei crediti contenuti nella proposta di ADR.
 12. Ritiene il Tribunale, in conclusione, preso atto della completezza della documentazione, dell'esistenza dello stato di crisi e dell'attestazione di fattibilità dell'accordo, che non vi siano ragioni ostative all'omologazione dell'accordo.
 13. Dev'essere, pertanto, respinta l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale e deve procedersi all'omologazione dell'ADR.

P.Q.M.

ogni contraria e diversa istanza disattesa e respinta, così provvede:

1. respinge l'istanza di apertura di liquidazione giudiziale;



2. omologa la proposta di accordo di ristrutturazione di *(omissis)*, raggiunto con i creditori a norma dell'art. 48 C.C.I.I., alle condizioni indicate nel ricorso.

Livorno, 7/3/2024.

IL PRESIDENTE RELATORE
dott. Gianmarco Marinai

